

Allegato A23

Pareri di Compatibilità
Ambientale e Decreti di
Autorizzazione

N° 01/2005



*Ministero
delle Attività Produttive*
**DIREZIONE GENERALE
PER L'ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

VISTO l'articolo 6, commi da due a nove, della legge 8 luglio 1986, n.349, che prevede, per determinate categorie di opere, la pronuncia di compatibilità ambientale, da parte del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n.377, che regola la pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.C.M. 27 dicembre 1988, concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e per la formulazione della pronuncia di compatibilità ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 23 marzo 1998 - concernente la disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;

VISTO il decreto 12 luglio 1990 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori limite di emissione;

VISTI i D.P.C.M. 2 ottobre 1995 e 8 marzo 2002 - pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n.276 del 25 novembre 1995 e nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 12 marzo 2002 - concernente la disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico, nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di combustione;

VISTO il decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dell'Ambiente, di concerto con il Ministro della Sanità e il Ministro dell'Industria, concernente la disciplina dei metodi di controllo delle emissioni in atmosfera dagli impianti industriali, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del 17 luglio 2000 concernente la concessione alla "Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A." delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nel territorio nazionale;

VISTO il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 2 aprile 2002, n.60, concernente il recepimento della direttiva 1999/30/CE riguardante i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio;

VISTO il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n.59, concernente l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento;

VISTA la istanza, del 4 maggio 2005, con la quale la ENDESA ITALIA S.p.A. - con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157 - ha chiesto, a seguito della valutazione dell'impatto ambientale conclusa con esito favorevole di cui al DEC/DSA/2005/00404 del 26 aprile 2005, l'autorizzazione ad installare ed esercire (per un periodo massimo di 500 ore/anno per ciascun turbogas e un periodo massimo di 11 ore/giorno cumulative) due turbogas, alimentati a gasolio, della potenza elettrica di circa 40 MW ciascuno e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 110 MW ciascuno, da ubicare nell'esistente centrale termoelettrica di Fiume Santo nel Comune di Sassari;

VISTA la nota di questa Amministrazione in data 13 maggio 2005, n.8363, con la quale è stato chiesto il parere delle Amministrazioni interessate, ai sensi dell'art.17 del DPR n.203/88 nonché dal comma 2 dell'art.3 del DPR n.53/98 nonché del d.lgs. n.59/05;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalla Regione Autonoma della Sardegna e dal Comune di Sassari, rispettivamente, in data 25 maggio 2005 e 23 giugno 2005, previa osservanza delle prescrizioni in esso riportate;

CONSIDERATO che, al fine di acquisire anche i pareri dai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e della Salute, il 5 luglio 2005 è stata indetta una Conferenza di Servizi in data 15 luglio 2005;

VISTO il resoconto verbale della riunione della predetta Conferenza tenuta in data 15 luglio 2005, trasmesso il 20 luglio 2005, via fax, a tutte le Amministrazioni interessate;

CONSIDERATO che il procedimento amministrativo in essere è da ritenersi favorevolmente concluso;

CONSIDERATO che il D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, detta esclusivamente norme per la tutela della qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente su tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, concernente il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59;

CONSIDERATO che la Regione Autonoma della Sardegna non ha ancora emanato le norme di attuazione dello Statuto, attuative delle disposizioni di cui agli artt.29 e 31 del decreto legislativo suindicato;

DECRETA

Art. 1

La ENDESA ITALIA S.p.A. - con sede in Roma, Via G. Mangili, 9, cod.fisc.13239230157 - è autorizzata, ai sensi dell'art.4 del D.P.R. 11 febbraio 1998, n.53, nonché dell'art.17 del D.P.R. 24 maggio 1988, n.203, ad installare ed esercire (per un periodo massimo di 500 ore/anno per ciascun turbogas e un periodo massimo di 11 ore/giorno cumulative) due turbogas, alimentati a gasolio, della potenza elettrica di circa 40 MW ciascuno e della potenza termica immessa con il combustibile di circa 110 MW ciascuno, da ubicare nell'esistente centrale termoelettrica di Fiume Santo nel Comune di Sassari.

Art. 2

Il titolare della presente autorizzazione è tenuto ad osservare le prescrizioni di cui al DEC/DSA/2005/00404 del 26 aprile 2005 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (con l'integrazione, al punto 5. di pag.15, della misurazione anche degli idrocarburi incombusti, come richiesto dal Ministero della Salute), nonché le prescrizioni del parere Regione Autonoma della Sardegna del 25 maggio 2005 prot.n.16338, che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 3

L'impianto dovrà entrare in esercizio, inteso come primo parallelo con la rete elettrica, entro il termine del 1° ottobre 2005, dandone preventiva comunicazione ai Ministeri delle Attività Produttive e dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Regione Autonoma della Sardegna, alla Provincia di Sassari, al Comune di Sassari e al Presidio Multizonale di Prevenzione territorialmente competente.

Eventuali proroghe, a fronte di motivati ritardi realizzativi, possono essere autorizzate dal Ministero delle Attività Produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie.

Entro sei mesi dalla effettiva data di entrata in esercizio, deve essere effettuata la comunicazione di cui al comma 2 dell'art.8 del DPR 203/88.

Avverso la presente autorizzazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine rispettivamente di sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del presente decreto.

Roma, li 22 LUG. 2005

IL DIRETTORE GENERALE
prof. Sergio Garribba

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie
Ufficio C2 - Mercato Elettrico

La presente copia, composta da n. *tre* fogli,
è conforme all'originale depositato presso
questo ufficio.

Roma, 22 LUG. 2005 IL FUNZIONARIO

S. Garribba

ADEGUAMENTO AMBIENTALE

F03/F04

MCC 26 A

D. MICA

16/07/90



Il Ministro

dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

VISTO l'allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988, sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL, e in particolare gli artt. 12, 13 e 14;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali;

VISTO il D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, sulla regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

VISTO l'accordo procedimentale 24 giugno 1989 in ordine alle autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio delle centrali termoelettriche, pubblicato nella G.U. 12 luglio 1989, n. 161;

VISTO il proprio decreto 20 luglio 1983 con il quale l'ENEL è stato autorizzato a costruire ed esercire nell'area della centrale di Fiume Santo, sita nel territorio del Comune di Sassari, due sezioni termoelettriche della potenza di 320 MW ciascuna;

VISTA l'istanza del 25 maggio 1989 e successive integrazioni del 20 ottobre 1989 e il aprile 1990, con la quale l'ENEL ha chiesto l'autorizzazione all'adeguamento ambientale delle suddette sezioni termoelettriche mediante la costruzione di impianti per il contenimento delle emissioni inquinanti, nelle aree indicate nella planimetria n. F0002/01;

SENTITA la Commissione prevista dall'art. 13 dell'allegato IV al D.P.C.M. 27.12.1988 sopra citato;

VISTI i pareri favorevoli espressi dalle Amministrazioni indicate dalla predetta Commissione, cioè dai Ministeri per i Beni Culturali e Ambientali, dei Lavori Pubblici, della Marina Mercantile e dei Trasporti, rispettivamente, con nota del 5 luglio, 9 aprile, 26 aprile e 20 aprile 1990;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità nonché dalla Regione Sardegna, nel rispetto della procedura prevista dal citato accordo 24.6.1989;

145

Le apparecchiature di analisi devono entrare in servizio già in fase di primo avviamento degli impianti risanati e comunque non oltre il termine di cui al punto 3.

I punti di prelievo delle misure debbono essere scelti e collocati in zone dove i fumi di scarico assumono costanza di flusso e secondo le norme di buona tecnica in attesa di specifica normativa al riguardo.

- 5) In tutte le postazioni della rete di rilevamento della qualità dell'aria, ubicate intorno alla centrale, devono essere installati analizzatori di NOx entro il 31 dicembre 1991.
- 6) L'esercente dovrà rispettare i limiti per le emissioni di altre sostanze inquinanti nei modi e nei tempi stabiliti dal decreto di cui all'art. 3, secondo comma del D.P.R. 24.5.1988, n. 203; inoltre dovrà adottare tutte le misure tecniche per il massimo contenimento delle emissioni diffuse. In particolare per gli impianti, compresi gli stoccaggi, nei quali si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano prodotti polverulenti devono essere prese misure per il contenimento delle emissioni.
- 7) Nella raccolta e trasferimento delle ceneri volanti con sistemi pneumatici chiusi e filtrazione in continuo dell'aria, deve essere rispettato un valore di emissione delle polveri inferiore a 20 mg/Nm^3 .
- 8) L'esercente dovrà predisporre le condotte di uscita dei fumi per consentire la verifica della funzionalità degli impianti di abbattimento.
- 9) L'esercente deve fornire ai Ministeri dell'Industria, del Commercio e Artigianato, dell'Ambiente e della Sanità un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento dei lavori.

Roma, li 16 LUG. 1990

IL MINISTRO
[Signature]

per copia autentica all'originale
del documento firmato dal
Ministro dell'Industria
[Signature]

147

*Ministero dell'Industria e del Commercio
e dell'Integramento*

**DIREZIONE GENERALE
DELLE FONTI DI ENERGIA E DELLE INDUSTRIE DI BASE
II. DIRETTORE GENERALE**

VISTA la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, concernente l'istituzione dell'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, concernente l'istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale;

VISTO il D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali ed in particolare l'art. 17, secondo comma;

VISTO l'Allegato IV al D.P.C.M. 27 dicembre 1988 sulle procedure per i progetti di centrali termoelettriche e turbogas dell'ENEL e in particolare gli articoli 12, 13 e 14;

VISTO il decreto del Ministro dell'Ambiente 8 maggio 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 1989, n. 124 - concernente la limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;

VISTO l'accordo interministeriale 24 giugno 1989 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12.7.1989, n. 161 - che stabilisce le procedure per il rilascio delle autorizzazioni al risanamento e ripotenziamento delle centrali termoelettriche;

VISTO il decreto interministeriale 12 luglio 1990 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30.7.1990, n. 176, supplemento ordinario n. 51 - concernente le linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione;

VISTO il proprio decreto 16 luglio 1990 con il quale l'ENEL è stato autorizzato ad eseguire le opere per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Fiume Santo, sita nel territorio del Comune di Sassari;

149

VISTO il decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica che prevede, tra l'altro, la trasformazione dell'ENEL in Società per Azioni;

VISTA l'istanza in data 23 dicembre 1992 e successiva integrazione del 14 gennaio 1993, con la quale l'ENEL S.p.A. ha chiesto - a parziale modifica del decreto 16 luglio 1990 citato - una proroga dei termini per l'ultimazione delle opere per l'adeguamento ambientale della suddetta centrale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Ministeri dell'Ambiente e della Sanità;

ATTESO che la Regione Sardegna, informata dal Ministero dell'Ambiente, non ha ritenuto di esprimere valutazioni aggiuntive a quelle già espresse con rapporto del 15 marzo 1990;

RITENUTA la necessità e l'urgenza di concedere detta proroga per consentire all'ENEL S.p.A. di completare le opere per l'adeguamento ambientale della centrale termoelettrica denominata Fiume Santo nonché di contenere l'indisponibilità di potenza nel territorio della Regione Sardegna per non pregiudicare la garanzia del soddisfacimento dei fabbisogni di energia elettrica;

DECRETA

Art. 1

I termini di realizzazione degli impianti di abbattimento, di cui al punto 3) dell'articolo 2 del decreto 16 luglio 1990 citato in premessa, sono prorogati al 28 febbraio 1996. A partire da detta data devono altresì essere rispettati i limiti alle emissioni in atmosfera di cui al punto 1) del medesimo decreto 16 luglio 1990.

Art. 2

Nel periodo transitorio intercorrente tra la data del presente decreto e sino al 28 febbraio 1996 devono essere rispettati i seguenti limiti alle emissioni in atmosfera, calcolati come media mensile:

Sezioni nn. 3 e 4:

SO ₂	≤ 1700 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	≤ 200 mg/Nm ³
Polveri	< 50 mg/Nm ³

Sezioni nn. 1 e 2:

SO ₂	≤ 1700 mg/Nm ³
-----------------	---------------------------

Per le altre emissioni inquinanti restano confermati i limiti di cui alle vigenti autorizzazioni

Roma, li 15 OTT. 1994

IL DIRETTORE GENERALE
(Giuseppe GATTI)

Giuseppe Gatti

150

15 OTT. 1994

IL FUNZIONARIO

[Signature]

MODULARIO
Ambiente-7



Roma, 127 APR. 2005

*Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio*

Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale
Divisione III - VIA

Prot. n. DSA/2005/10641

Firma: _____

Prof. Hittler _____

professionista _____

del _____

avvocato _____

Alla Endesa Italia S.p.A.
Via Mangili, 9
00197 ROMA

Al Ministero per le Attività Produttive
Direzione Generale Energia
e Risorse Minerarie
Ufficio C2-Mercato Elettrico
Via Molise, 2
00187 ROMA

Alla Regione Autonoma Sardegna
Assessorato della Difesa dell'Ambiente
Via Roma, 80
09128 CAGLIARI

AN'ARPA Sardegna
V.le Ciusa, 6
09131 CAGLIARI

Al Comune di Sassari
Ufficio del Sig. Sindaco
070109 SASSARI

Alla Provincia di Sassari
Settore Tutela Ambientale
070100 SASSARI

Via Cristoforo Colombo, 44 - 00147 ROMA - Tel 0657223001 / fax 0657223040 - email: dsae@ndmambiente.it

RACCOMANDATA A/R

OGGETTO: Decreto di pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di due turbogas ubicate presso l'esistente centrale di Fiume Santo (SS), presentato dalla Società Endesa Italia S.p.A..

Si trasmette copia conforme del DEC/DSA/2005/00404 del 26/04/2005 relativa al progetto di cui in epigrafe.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE III
(dot. Raffaele Ventresca)

VISTO il parere favorevole con prescrizioni della Commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale n. 639 formulato in data 22.12.2004 a seguito dell'istruttoria sul progetto presentato dalla Endesa Italia S.p.A.;

che le caratteristiche generali dell'impianto sono quelle riportate

Considerato che nel suddetto parere n. 639 del 22.12.2004 la Commissione ha preso atto che:

- il progetto consiste nell'installazione di due turbogas in ciclo semplice da circa 50 MWe presso l'esistente centrale di Fiume Santo, da utilizzare per un periodo limitato inferiore a 500 ore/anno;
- le caratteristiche generali dell'impianto sono sintetizzate nella tabella che segue:

Tipo	2 turbogas alimentati a gasolio da 50 MW ciascuno
Potenze elettrica	50 MW
Rendimento elettrico	30 %
Turbine a gas	2 con potenza ciascuna di c.a. 50 MW
Camini	2 di altezza pari a 20 metri
Serbatoio	1 da 2000 m ³
Elettrodotto	Collegamento via cavo alla cabina elettrica della centrale di Fiume Santo
Combustibile	Gasolio
Consumo di combustibile	14,5 t/h per ciascun gruppo
Emissioni di NO _x	600 mg/Nm ³
Emissioni di SO ₂	150 mg/Nm ³
Emissioni di CO	25 mg/Nm ³
Portata fumi al camino	579.700 Nm ³ /h

- l'installazione delle turbine a gas è concepita allo scopo di offrire al GRTN il servizio di riserva terziaria e la disponibilità di gruppi adatti al "Black Start" che possano essere utilizzati per il riavviamento in 15 minuti della Centrale di Fiume Santo, che secondo la vigente versione del Piano di Riaccensione della rete elettrica della Sardegna è l'impianto termoelettrico deputato alla prima rialimentazione della Rete di Trasmissione;
- la rete elettrica sarda non è interconnessa alla rete nazionale in quanto il solo collegamento esistente avviene attraverso il cavo a corrente continua denominato SACOL, il funzionamento del quale richiede che le riserve di potenza necessarie alla regolazione della rete siano ottenute mantenendo gli impianti esistenti in condizioni di carico ridotto;
- il progetto presentato costituisce, considerate le prestazioni tecniche richieste e le limitazioni logistiche, l'alternativa di progetto più idonea sia in termini ambientali che tecnico-economici;

VALUTATO sulla base del suddetto parere n. 639 che:

riguardo al quadro di riferimento programmatico:

- le opere di progetto risultano non in contrasto con le indicazioni e gli obblighi previsti dai seguenti strumenti pianificatori e/o normativi regionali e locali;

AR es

pianificazione regionale di settore

- in riferimento alle attività connesse all'installazione dei due turbogas all'interno della Centrale di Fiume Santo, sono stati presi in considerazione i seguenti strumenti di pianificazione: Piano Regionale dei Trasporti (approvato nel 1997 ed aggiornato nel 2001); Piano Regionale di Risanamento delle Acque (approvato nel 1984 con DGR); Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (approvato nel 1999 con DGR n. 52/2). E' stata presa inoltre in considerazione la normativa relativa a: tutela e risanamento dell'atmosfera (DPR 203/88; DM 12 luglio 1990); tutela dall'inquinamento acustico (Legge n. 447 del 26 ottobre 1995); attività estrattive di cava (LR 30/89); pianificazione energetica regionale.
- in particolare, per quanto riguarda la pianificazione energetica, è stato utilizzato lo studio presentato alla Regione del Progetto di Piano Energetico Regionale. Nello studio vengono individuati, quali fattori che influenzano in senso negativo il sistema energetico sardo, *"la pressoché totale dipendenza energetica dall'esterno della Regione"*, *"l'assenza di diversificazione delle fonti di energia primaria"* e *"l'inesistenza di infrastrutture per l'approvvigionamento e la distribuzione di gas metano"*. Viene inoltre esaminato l'importante problema della carenza di riserva di potenza della Rete sarda, come anche sottolineato dal GRTN e dal Decreto MICA del 7 agosto 2000. Il Piano conclude che, poiché nel breve termine non si può trovare una soluzione definitiva alla carenza di riserva di potenza, si auspica che la Regione possa promuovere soluzioni atte a contenere il problema e la proposta del proponente si inserisce in tale contesto;
- appaiono di rilevanza significativa, in rapporto all'intervento proposto, i seguenti provvedimenti:
 - la decisione della UE di inserire la Sardegna nelle Reti Trans europee dell'Energia (GUCE 25/6/2002);
 - la Deliberazione CIPE del 21 dicembre 2001 relativa al potenziamento del cavo Sa-I di connessione della Sardegna alla rete elettrica europea;
 - l'inserimento nel Decreto n. 273 del 12 dicembre 2002 del gasdotto Algeria-Sardegna-Italia-Francia e, all'art. 35, delle condizioni per l'accesso al mercato elettrico europeo per le industrie strategiche della Sardegna;
 - l'inserimento nella "Legge Obiettivo" n. 443 del 21 dicembre 2001 del "potenziamento del cavo Sardegna-Italia", tra gli interventi strutturali prioritari.
- in sintesi le linee di indirizzo alla base del Progetto di Piano individuano i seguenti elementi fondamentali per la pianificazione energetica regionale:
 - utilizzo delle risorse fossili indigene;
 - diversificazione delle fonti di Energia;
 - sviluppo razionale e potenziamento del sistema elettrico;
 - attuazione del programma di metanizzazione;
 - partecipazione del sistema energetico regionale al libero mercato dell'Energia elettrica e del gas combustibile;
 - sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili;
 - uso razionale dell'Energia e risparmio energetico;

AK ES

- l'approvvigionamento dei combustibili principali viene effettuato via mare. La centrale dispone di una banchina di proprietà Endesa Italia, che si trova nel porto industriale di Porto Torres, a circa 7 chilometri dal sito produttivo, cui è collegata da oleodotto e sistema di nastri trasporto carbone;
- i consumi di combustibile, nelle condizioni di carico nominale, sono:
 - Sezioni 1 e 2 - Olio combustibile, circa 37 t/h per ogni sezione;
 - Sezioni 3 e 4 - Carbone, circa 100 t/h per ogni sezione;
- l'approvvigionamento del gasolio per l'accensione dei bruciatori avviene mediante autobotti scaricate per mezzo di pompe ai serbatoi dedicati.

in merito alla nuova configurazione della Centrale:

- i due gruppi turbogas-alternatore ed il relativo serbatoio di stoccaggio gasolio verranno installati in un'area dell'impianto attualmente libera situata nello spazio compreso tra le due coppie di sezioni, in prossimità del capannone stoccaggio gesso e ceneri pesanti a servizio delle sezioni 3 e 4;
- le aree impegnate ammontano a circa 15.000 m², di cui circa 7.000 per l'area di costruzione, e circa 8.000 destinate alle aree logistiche, alle installazioni provvisorie a servizio del cantiere.
- la nuova installazione sarà costituita dalle seguenti apparecchiature/sistemi principali:
 - due gruppi Turbogas-Alternatore e relativi ausiliari della potenza massima di 50 MWe ciascuno;
 - due camini di scarico fumi in atmosfera da 20 m;
 - un unico trasformatore principale idoneo ad evacuare contemporaneamente la potenza apparente di entrambi i turbogas;
 - un collegamento interrato mediante cavo XLPE 380 kV con la stazione elettrica esistente;
 - sistema combustibile, costituito da un serbatoio di stoccaggio gasolio del volume utile di circa 2000 m³ e da una stazione di scarico autobotti per il caricamento (e l'eventuale svuotamento) del serbatoio;
 - sistema antincendio, costituito dai sistemi di protezione delle nuove apparecchiature e dall'estensione all'area delle nuove installazioni della rete idranti di centrale esistente;
 - sistemi di automazione, costituiti dal Sistema di Controllo Principale (SCP), sistemi di controllo dei gruppi turbogas-alternatore e relativi ausiliari, reti di comunicazione e, sistema per lo scambio dei dati di processo con il GRTN;
- le opere civili sono costituite da sottofondazioni e fondazioni delle apparecchiature principali e dei sistemi ausiliari, bacino di contenimento per il serbatoio gasolio, muri di contenimento per trasformatori, fognature, strade, piazzali, ecc.;
- le attività necessarie alla realizzazione delle nuove strutture saranno effettuate esclusivamente all'interno dell'attuale sito di produzione, in aree idonee allo scopo e dotate delle infrastrutture necessarie a minimizzare le interferenze con l'ambiente;
- la fase di costruzione, inclusa la cantierizzazione avrà una durata di 9 mesi; si è previsto per tutta la durata del cantiere l'adozione di misure di mitigazione degli impatti da questo generati;

il bilancio totale delle emissioni della centrale previste una volta entrate in esercizio le sezioni turbogas nelle funzione di servizio di riserva terziaria e di disponibilità di gruppi adatti al "Black Start", comporterà una diminuzione delle emissioni massiche di inquinanti e tale diminuzione sarà ottenibile grazie all'ottimizzazione, secondo schemi atti a garantire una maggiore efficienza del rendimento dei gruppi convenzionali, dei sistemi di gestione e operativi delle sezioni 1,2 e 3,4;

- le riduzioni delle emissioni massiche degli inquinanti sono valutabili nell'ordine del 16% per quanto riguarda gli ossidi di zolfo, del 5% per gli NOx e dell'1% per le polveri intese come Particolato Totale Sospeso;
- nell'ambito della ottimizzazione della gestione dell'impianto, il nuovo assetto dovrebbe pertanto comportare un miglioramento del rendimento dei gruppi 3 e 4 stimato tra l'1 e il 2 % e una conseguente riduzione del consumo specifico;
- l'ottimizzazione della gestione dell'impianto consente anche una riduzione del numero di avviamenti previsti per l'anno 2005 rispetto a quanto verificatosi nell'anno 2004;
- pertanto il piano di gestione ipotizzato a seguito dell'installazione dei due turbogas e avente come obiettivo l'ottimizzazione della gestione dei gruppi esistenti, consente, anche a fronte di valutazioni preliminari e a carattere conservativo, di giungere ad un miglioramento delle prestazioni emissive dell'impianto nel suo complesso;

riguardo al quadro di riferimento ambientale:

- la nuova sezione in progetto sorgerà all'interno dell'area di proprietà Endesa, di estensione pari a circa 153 ha, posta sulla riva sinistra del fiume Santo e prospiciente il litorale del Golfo dell'Asinara, all'estremo occidentale della zona industriale di Porto Torres, nel territorio comunale di Sassari;
- la centrale, raggiungibile mediante la viabilità locale che collega Porto Torres con Stintino, si trova all'interno dell'Area di Sviluppo Industriale di Sassari ma è inserita in un contesto territoriale costiero avente notevole pregio sia dal punto di vista turistico sia naturalistico. In direzione Nord Ovest sono presenti aree di interesse turistico lungo la costa che si sviluppa di fronte all'isola dell'Asinara che costituisce Parco naturale protetto;
- all'interno dell'area di influenza potenziale (10 km di raggio con centro nell'impianto) sono situati i pSIC di:
 - Stagno di Pilo e Stagno di Casaraccio (ITB010002), adiacente alla Centrale, in direzione nordovest;
 - Coste ed isolette a Nord Ovest della Sardegna (ITB010043), situato a circa 6,5 km dalla Centrale in direzione Nord-Ovest;
- gli effetti delle opere in progetto su detti siti sono stati oggetto di specifica *Valutazione di Incidenza* redatta ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 12.03.2003 n. 120 che ha evidenziato che l'incidenza degli interventi in progetto sui due pSIC presenti nell'area vasta è dovuta alle emissioni in atmosfera di SO₂ e NO_x. Tuttavia in considerazione della natura dell'intervento quale impianto di emergenza con una previsione di tempo di funzionamento massimo di 500 ore/anno, in considerazione della attuali concentrazioni medie annuali e del contributo dei due

centrale (1770mezzi/anno), può avere una certa incidenza per quanto riguarda la sicurezza della circolazione sulle strade interessate;

- per quanto attiene alla sicurezza l'installazione dei due turbogas nella Centrale di Fiume Santo costituisce una modifica ai sensi del D.Lgs. 334/99, e successive modifiche e integrazioni, in quanto comporta un aumento della quantità di gasolio presente in impianto per l'aggiunta di un serbatoio del volume di 2.000 m³;
- l'adeguamento delle norme di sicurezza già vigenti per il sito della centrale, prevede l'adozione delle opportune misure di sicurezza e di prevenzione degli incidenti atte a ridurre il rischio di incidenti dovute alle modifiche progettuali presentate ed, eventualmente, a contenerne gli effetti ambientali. Da quanto riportato nello studio d'impatto ambientale e nelle successive integrazioni, non risulta che sia stato stimato il rischio di incidente dovuto all'aumento del traffico di autocisterne adibito all'approvvigionamento di gasolio per i due turbogas in valutazione;
- per quanto riguarda la componente rumore e vibrazioni, il comune di Porto Torres (SS) non ha ancora provveduto alla predisposizione del piano di zonizzazione acustica del proprio territorio e pertanto l'area su cui è edificato l'impianto rientra in quelle definite "Zone esclusivamente industriali" con limite di accettabilità diurno e notturno di 70 dB(A) mentre l'area circostante rientra invece nella tipologia di zone definita "tutto il territorio nazionale" con limite diurno di 70 dB(A) e limite notturno di 60 dB(A);
- il modello acustico applicato mostra un lieve aumento della pressione acustica in corrispondenza delle postazioni situate lungo la recinzione esterna del sito della centrale di Fiume Santo, l'incremento più sensibile localizzato presso le postazioni prossime all'area in cui verranno installati i nuovi gruppi turbogas;
- presso l'unico ricettore abitativo situato in località Cazza Larga si riscontra un incremento della pressione acustica pari a circa 0.9 dB(A), su un valore di fondo comunque molto basso, pari a 29.1 dB(A);
- per quanto riguarda le componenti vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi, i fattori perturbativi riguardano la produzione di effluenti gassosi, i gas di combustione dei mezzi di trasporto e le polveri dovuti al traffico veicolare (soprattutto in fase di cantiere), nonché la generazione di rumore connesso al funzionamento delle apparecchiature e ai veicoli. Gli impatti previsti su queste componenti sono contenuti;
- gli ecosistemi nelle immediate vicinanze della centrale non presentano né una particolare complessità strutturale né un particolare pregio naturalistico e l'eventuale lieve disturbo sulla funzionalità delle specie floristiche può essere considerato trascurabile;
- per quanto riguarda la componente paesaggio, le nuove realizzazioni di volumi tecnologici, relativamente contenuti, vanno ad unirsi intrinsecamente ad altri analoghi già esistenti, di conseguenza l'impatto può essere stimato come concettualmente trascurabile, in quanto rappresentativo di una visione non disarmonica rispetto a quella già fruibile nella situazione attuale;
- nel febbraio 2000 a causa della rottura di una tubazione si verificò il versamento accidentale di circa 700 m³ di Orimulsion, combustibile che all'epoca dell'incidente alimentava i gruppi 3 e 4,

A riguardo la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio, per il patrimonio storico, Artistico ed Etnoantropologico di Sassari e Nuoro, con nota n.15258 del 16.9.04 e n.1079 del 26.1.05, ha comunicato di ritenere ammissibile la realizzazione dei due turbogas in considerazione del fatto che l'intervento ricade all'interno di una zona ormai compromessa e già interessata da impianti con impatto paesistico nettamente superiore rispetto a quelli in progetto.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari, con nota prot.n.1221 del 4.2.05 ha dichiarato che nell'area destinata alla realizzazione dei due turbogas è possibile effettuare i lavori di scavo previsti in quanto dai sondaggi effettuati non risultano evidenti segni di correlazione con il profilo lito-stratigrafico del giacimento fossilifero adiacente.

La Direzione Generale per i Beni Archeologici con nota prot.n.1386 del 11.2.05 ha concordato con il parere espresso dalla competente Soprintendenza.

La Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici, a conclusione dell'istruttoria relativa alla procedura in oggetto, acquisite le valutazioni delle Soprintendenze succitate e il parere istruttorio della Direzione Generale per i beni archeologici, ha espresso il seguente parere, trasmesso con nota n. ST/402/71/2005 del 21/02/2005.

" parere favorevole alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale per la realizzazione di due turbogas da installare presso la centrale termoelettrica di Fiume Santo nel comune di Sassari a condizione che tutte le opere di scavo siano effettuate sotto sorveglianza archeologica, da parte di ditta specializzata nel settore, che operi sotto la direzione della Soprintendenza per i Beni Archeologici di Sassari."

Questo Ministero, esaminati gli atti, viste le varie disposizioni di legge indicate in oggetto, condivide il parere istruttorio formulato dalla Direzione Generale per i beni architettonici e paesaggistici sulla scorta delle valutazioni delle succitate Soprintendenze e del parere istruttorio della Direzione Generale per i Beni Archeologici, in ordine alla predetta richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Endesa Italia, per la realizzazione delle opere descritte in oggetto."

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso, ai sensi dell'art. 6 della legge 349/1986, dalla Regione Sardegna in merito alla compatibilità ambientale dell'intervento, comunicato con nota n. 2121 del 18.01.2005 (protocollata al n. 1380 del 20.01.05) che di seguito si riporta:

"Per quanto attiene le valutazioni di competenza di questa Amministrazione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della Legge 349/86, si ritiene che:

- l'area in questione ricade all'interno del sito di bonifica di interesse nazionale di Porto Torres, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio del 7 febbraio 2003, per il quale dunque la competenza in merito all'approvazione dei progetti di bonifica compete alla Direzione della Qualità della Vita del citato Ministero dell'Ambiente;
- l'intera area produttiva di Fiume Santo è stata sottoposta alle procedure di cui al D.M. 471/99 e attualmente è in corso di approvazione il Piano di caratterizzazione, che prevede l'esecuzione di indagini mirate a verificare la qualità dei terreni e delle acque di falda;

- dettaglio le modalità di prelievo e analisi e le condizioni di marcia dell'impianto al momento del prelievo;*
- 9) *relativamente all'inquinamento acustico, in assenza di piano di classificazione acustico adottato da parte del Comune territorialmente competente, dovranno essere rispettati i limiti di emissione sonora prescritti dal DPCM 14 novembre 1997.*

PRESO ATTO che non sono pervenute ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge 349/1986 osservazioni da parte del pubblico;

PRESO ATTO che con la legge 1 giugno 2002, n. 120 è stato ratificato il Protocollo di Kyoto alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997;

RITENUTO di dover provvedere ai sensi dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986 n. 349 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale dell'opera soprindicata;

ESPRIME

parere favorevole relativamente alla compatibilità ambientale del progetto della Società Endesa Italia S.p.A., relativo alla installazione di due sezioni turbogas alimentate a gasolio della potenza di 50 MWe ciascuna all'interno della Centrale Termoelettrica di Fiume Santo, a condizione dell'osservanza delle misure di mitigazione indicate nello Studio di Impatto Ambientale, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di seguito riportate:

1. L'inizio dei lavori di costruzione per l'installazione dei gruppi turbogas è condizionato all'ottenimento delle necessarie autorizzazioni relative al completamento delle operazioni di bonifica del sito, ovvero che svincolino l'area sulla quale dovranno essere realizzate tali le opere dal piano di bonifica del sito stesso.

Limitazioni e controllo delle emissioni in atmosfera

2. I gruppi turbogas dovranno essere utilizzati esclusivamente per le situazioni di emergenza, ovvero ciascuna turbina a gas non potrà essere utilizzata, nella fase di esercizio, per più di 500 ore/anno;
3. Il gestore dovrà presentare ogni anno al Presidio Multizonale di Prevenzione, ai sensi della Direttiva 2001/80, un documento in cui sono registrati i tempi dell'effettiva utilizzazione dei gruppi turbogas;
4. Le emissioni di NOx in atmosfera dei turbogas dovranno rispettare il valore limite espresso come media oraria, riferita alla portata di fumi secchi con tenore volumetrico di ossigeno del 15%, di 500 mg/Nm³;

Misure di tutela da inquinamento acustico

13. In fase di cantiere il proponente deve rispettare i limiti acustici stabiliti dal DPCM 14.11.1997, eventualmente mettendo in atto idonee mitigazioni oppure, per fasi lavorative circoscritte a periodi limitati di tempo, facendo ricorso all'autorizzazione in deroga per le attività temporanee, di cui al DPCM 1.3.1991 art. 1 comma 4.
14. Al termine della costruzione delle opere e prima dell'entrata in esercizio il proponente deve effettuare una campagna di rilevamento del rumore ambientale presso i recettori indicati nel SIA, in accordo con il Presidio Multizonale di Prevenzione e secondo le modalità di cui al DM 16.3.1998. La campagna dovrà essere ripetuta durante l'impiego di ambedue le sezioni turbogas in condizioni di massima potenza di esercizio. In caso di superamento, in corrispondenza dei ricettori sensibili individuati, dei limiti assoluti e differenziale, il proponente dovrà prontamente mettere in atto le opportune misure di mitigazione, facendo anche eventualmente ricorso alle tecniche di cui al D.M. 1 aprile 2004 - *Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.*

Utilizzo del Combustibile

15. Il gasolio utilizzato per l'alimentazione delle sezioni turbogas dovrà avere, conformemente a quanto previsto dall'art.5 del D.P.C.M. 7.09.2001 n. 395, un tenore massimo in zolfo non superiore allo 0.2%.
16. Il proponente dovrà integrare il piano di sicurezza con uno studio del rischio di incidente stradale, dovuto all'aumento del traffico di autocisterne adibito all'approvvigionamento di gasolio, mettendo in atto tutte le misure di mitigazione e di riduzione del rischio atte a minimizzare l'impatto risultante dall'attività di trasporto. Questa prescrizione è soggetta a verifica di ottemperanza.

Decommissioning degli impianti

17. Dopo un anno dall'entrata in esercizio della rete di interconnessione tra la rete sarda e la rete nazionale, che renderà non necessaria la riserva di potenza nell'isola, il proponente dovrà presentare un piano di decommissioning dei turbogas di emergenza che comprenda anche un progetto di ripristino delle aree interessate. In detto piano dovranno essere indicati i tempi di dismissione che comunque non potranno essere superiori a due anni dall'entrata in esercizio della detta rete di interconnessione. Alla verifica di ottemperanza di questa prescrizione provvederà la Regione Sardegna.

Verifica di ottemperanza alle prescrizioni

18. Dovranno essere ottemperate le prescrizioni indicate nel parere del Ministero per i Beni e le Attività Culturali di cui alla nota n. n. ST/402/1440 del 21.02.2005, nonché quelle della

